



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 161

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 6 novembre 2023

INDICE**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	20

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	21
---------------------------	-------------	----

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	23
---------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Lunedì 6 novembre 2023

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
 - **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) introduce il provvedimento e ne sottolinea in premessa la coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. Quanto alle parti di competenza della Commissione finanze e tesoro, segnala l'articolo 3, comma 1, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più

volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020. L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. I commi da 4 a 6 differiscono una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli *asset* posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – sta-

bilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali *asset*, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13, recante disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 14, composto di un solo comma, modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo »), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

L'articolo 15 autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

L'articolo 16 estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun pe-

riodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al « Fondo per la riduzione della pressione fiscale ».

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge, recante modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi da 1 a 3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti

per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 24, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi. L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea. L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività. L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipu-

lati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 1 l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 8) la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'annualità 2024.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi. Per quanto riguarda specificatamente il Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione ammonta a 371,9 milioni di euro per l'anno 2024, 378,6 milioni per il 2025 e 392,3 milioni per il 2026. Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione a quanto previsto dai commi precedenti. Il comma 6 stabilisce che le misure previste dai Ministeri nell'ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall'articolo 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente. L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Le entrate complessive ammontano a circa 1.215 miliardi di euro per l'anno 2024, 1.156 miliardi per il 2025 e 1.184 miliardi per il 2026.

L'articolo 91 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione. Contiene, inoltre, disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviando alla legge di bilancio annuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 6.7 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 8.0.23 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 2), 10.100 del Governo, 13.1 (testo 2), 15.0.16 (testo 2), 15.0.18 (testo 2), 15.0.22 (testo 2), 15.0.34 del relatore e l'ordine del giorno G/899/2/6 (già emendamento 1.8). Comunica inoltre che il senatore Potenti aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 (testo 2), il senatore Liris sottoscrive l'emendamento 9.0.14 e il senatore Mancini appone la propria firma all'emendamento 10.0.13.

Comunica poi che, diversamente da quanto erroneamente dichiarato in precedenza, l'emendamento 6.1 è proponibile, mentre gli emendamenti 06.1 e 6.0.22 sono improponibili. Comunica infine che l'emendamento 14.2 è stato ritirato dal proponente e che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Prende atto la Commissione.

In esito all'ampia discussione svolta in Ufficio di Presidenza, il PRESIDENTE comunica che dal confronto tra maggioranza, opposizione e il rappresentante del Governo è emerso l'orientamento di procedere alla votazione degli emendamenti dalla seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore, alle ore 13 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 899**

(al testo del decreto-legge)

G/899/2/6 (già em. 1.8)

TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 1, titolato « Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione », prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione;

considerato che:

la *ratio* del suddetto articolo risiede nella volontà da parte dello Stato di supportare nell'acquisto della casa di abitazione il cittadino avente diritto, tramite agevolazioni di natura fiscale, specialmente considerando il difficile contesto macroeconomico attuale;

agevolazioni di simile natura per l'acquisto della casa di abitazione, essendo tale obiettivo considerato di primaria importanza per lo Stato, sono previste anche da ulteriore normativa, ed in particolare amministrata da enti tra i quali l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

l'articolo 43, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che « [l]e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle in-

formazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato »;

l'articolo 46, comma 1, lettera o) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, include fra gli atti di cui all'articolo 43 del medesimo testo legislativo quelli riguardanti la « situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali »;

dal combinato disposto degli articoli sopramenzionati è ricavabile che, nella presentazione delle domande per le quali il termine viene prorogato dal disegno di legge in esame, il soggetto pubblico finanziatore è interdetto, nell'eventualità in cui altre amministrazioni pubbliche di già possiedano le informazioni necessarie, dal domandare tali informazioni al cittadino richiedente l'agevolazione, incluse quelle inerenti la situazione reddituale od economica dello stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare che tutti i soggetti finanziatori, inclusi l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con riguardo alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione di cui non solo all'articolo 1 del disegno di legge in esame ma previste anche in ulteriore normativa, adempiano correttamente, in quanto amministrazioni pubbliche e/o gestori di pubblici servizi, agli obblighi giuridici previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 6.

6.7 (testo 2)

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 18 comma 10-bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i pe-

riodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.” ».

6.0.26 (testo 2)

FAZZONE, LOTITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni non divenute ancora definitive alla data di entrata in vigore del presente comma.” ».

Art. 8.

8.0.16 (testo 2)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, PIRRO

« Art. 8-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

8.0.23 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agni oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

Art. 10.

10.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2024”.

2-ter. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al secondo periodo, le parole: “a decorrere dal 1° settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° dicembre 2023”.

2-quater. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, le parole: “per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”. ».

10.8 (testo 2)

BUCALO, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edi-

fici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024. ».

10.0.10 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di esercizio finanziario è prorogato e dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ».

Art. 13.

13.1 (testo 2)

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 13-bis.

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". ».

Art. 15.**15.0.16 (testo 2)**

RUSSO, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Polo ospedaliero della città di Siracusa)*

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, l'incarico del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che sarà definito sentito il Commissario Straordinario. ».

15.0.18 (testo 2)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di Camere di commercio)*

1. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposi-

zioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all’articolo 14:

1) al comma 2 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per due volte”;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.”.

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l’articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall’articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

15.0.22 (testo 2)

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, del citato decreto, con riferimento ai beni d’impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. ».

15.0.34

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Modifiche al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.».

Lunedì 6 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20,15

(Sospensione: dalle ore 19,50 alle ore 19,55)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Lunedì 6 novembre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale, Fabio Repici

(Seguito e rinvio)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino, in videoconferenza, e del suo legale, Fabio Repici, in presenza.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Salvatore BORSELLINO e Fabio REPICI, *legale*, svolgono i loro interventi.

Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori Walter VERINI (*PD-IDP*), Gianluca CANTALAMESSA (*Lega*), Raoul RUSSO (*FdI*), e i de-

putati Giuseppe PROVENZANO (*PD-IDP*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi conclusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi, saranno oggetto di una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 160 di giovedì 2 novembre, seduta n. 27 del Comitato per la legislazione, all'interno del parere a pagina 5, righe 3 e 4, dopo le parole: « disegno di legge » sono soppresse le seguenti: « di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ».

